

Sac. Pietro Braido S.D.B.

**VOCAZIONE DEL COADIUTORE SALESIANO
ALL' APOSTOLATO CARITATIVO
PASTORALE E EDUCATIVO**

Roma 1964

Sac. Pietro Braido S.D.B.

**VOCAZIONE DEL COADIUTORE SALESIANO
ALL' APOSTOLATO CARITATIVO
PASTORALE E EDUCATIVO**

pro manuscripto

Roma 1964

PREMESSA

Sembra necessario e urgente che la Congregazione, attraverso gli organi competenti, giuridici e tecnici, ed in occasione del prossimo Capitolo Generale, approfondisca la *realtà del Coadiutore e il significato* della sua presenza operativa in essa.

Ragioni:

1) Esigenza di *conoscere* sempre più se stessa nella propria complessa *struttura* e nella *articolata funzione* dei suoi membri: « La nostra pia Società si compone non solo di Sacerdoti e Chierici, ma anche di laici (Art. 1°, Cap. I). Essi sono chiamati Coadiutori (Reg. Cap. X. 14 e XIII. 2 XV. 3) perché hanno per particolar ufficio di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di carità cristiana proprie della Congregazione... » (*Deliberazioni III e IV Cap. Gen.*, ediz. 1887, pp. 16-17). Priva della consistente presenza dei Coadiutori, la Congregazione tradirebbe lo spirito e la lettera di Don Bosco, perché di *fatto* Egli l'ha ideata così, sorretta dal lavoro e dalla santità di ecclesiastici e laici uniti nel medesimo organismo.

2) Per l'adeguato *censimento, qualificazione e valorizzazione* dei suoi membri, in modo da poter far fronte, con il massimo di coesione delle forze di cui dispone, alla crescente complessità del suo apostolato: « Il fine della Società Salesiana è che i soci, mentre si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, *esercitino ogni opera di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente i più poveri* » (*Costituz.*, art. 1); d'altra parte, la Società « consta di ecclesiastici e di laici » (*Costituz.*, art. 12), tutti, quindi, chiamati alla triplice carità: *temporale* (vitto, studio, lavoro, professione), *educativa* (maturità umana, individuale e sociale dei giovani), *soprannaturale* (« salvezza dell'anima », capacità dei giovani di operare nella Chiesa come membri attivi, vita e morte in Grazia).

3) Esigenza umana e *personale del Coadiutore* stesso e *oggettivo valore* individuale e sociale, naturale e soprannaturale, della sua singolare *vocazione religiosa*, considerata in *se stessa*, anche indipendentemente dalla sua utilità « strumentale » al servizio delle opere della Società e, in specie, delle scuole professionali. Il frequente collegamento Coadiutore-Scuole professionali (come nelle *Proposte per il Capitolo Generale XIX*) potrebbe, talvolta, contribuire a distrarre da una visione completa della *realtà intrinseca e della preziosità della vocazione religiosa del laico salesiano*, nel Corpo Mistico di Cristo e nella Congregazione, ulteriormente illuminata oggi dallo sforzo dottrinale e magisterale della Chiesa di cogliere e rivelare il potenziale soprannaturale costituito dalla *santità* e dall'*apostolato del laico*.

4) E' esigenza *storica ed attuale*, anche per fronteggiare adeguatamente, oltre i sempre difficili problemi del *reclutamento*, della *formazione* e della *conservazione* delle vocazioni (di cui si nota una reale crisi), evidenti sintomi di stanchezza, di sfiducia e di disimpegno (non nuovi nella tradizione: il discorso di Don Bosco a S. Benigno, nel 1883, fu sollecitato da situazioni simili; analoga origine ebbero, talora, altri interventi dei Successori di Don Bosco e dei Capitoli Generali). E' universalmente condivisa l'aspirazione ad una più consapevole rivalutazione e ad una più organica collaborazione operativa a tutti i livelli (religioso, educativo, pastorale, organizzativo) tra « sacerdoti, chierici e laici ».

PARTE PRIMA

CERTEZZE E PUNTI FERMI

Nella Congregazione salesiana il *Coadiutore* non è il « converso » di altre Famiglie religiose, ma è membro effettivo, con fondamentali diritti, doveri e compiti identici a quelli dei sacerdoti e dei chierici. I coadiutori, scrive Don Albera, « non sono un "second'ordine", ma veri religiosi salesiani, che debbono esercitare in mezzo alla gioventù l'identico apostolato dei sacerdoti eccettuate soltanto le mansioni sacerdotali. Quindi i nostri coadiutori devono rendersi atti a catechizzare, a tener conferenze religioso-sociali, a insegnare nelle scuole private e medie, a divenir capi d'arte, ad assistere giorno e notte i giovani, ad amministrare i beni della comunità, a svolgere insomma tutta quella parte dello svariato programma del nostro apostolato per la quale non si richiede il carattere sacerdotale » (ACS, anno II, n. 4, 1921, pp. 205-206) (1).

Questa ampiezza di visuale è dimostrata e giustificata:

- 1) dalla tradizione storica salesiana;
- 2) dalla dottrina giuridica;
- 3) da esigenze pedagogiche e pastorali del sistema preventivo;
- 4) dalla dottrina teologica e spirituale.

Riassumiamo rapidamente i dati più significativi.

(1) Si noti che nel Diritto Canonico l'espressione « secondo ordine » è riservata alle *Monache* di un Ordine regolare (per esempio, le Domenicane, ecc. - cfr. C. J. C., art. 613 § 2). Qui, e più avanti da D. Rinaldi, è usata impropriamente in luogo del termine tecnico « seconda classe ».

1. — La tradizione salesiana

a) *Preistoria del coadiutore salesiano.* Fin da ragazzo Don Bosco sentì l'apostolato laico, di ragazzo tra ragazzi, al paese e nella scuola (Società dell'Allegria).

Egli maturò il suo Sacerdozio in un ambiente, il Convitto Ecclesiastico, dov'era viva l'idea della *testimonianza cattolica* dei laici, legata al ricordo e alle persone dell'*Amicizia Cristiana* (1780) e dell'*Amicizia Cattolica* (1817-1818).

A S. Ignazio sopra Lanzo, Don Bosco per molti anni partecipò ad Esercizi Spirituali di laici militanti.

Nel 1° Oratorio e negli altri si valse della collaborazione dei laici e adottò un *Regolamento*, che include l'apporto di consistenti energie laicali. « Finora ogni cosa progredi coll'aiuto di alcune caritatevoli persone ecclesiastiche e secolari » (Domanda di aiuto alla « Mendicità Istruita », 20 febbraio 1850, Epistolario I, 30). « Instillare nel loro cuore l'affetto ai parenti, la fraternità benevolenza, il rispetto alle autorità, la riconoscenza ai benefattori, l'amor della fatica, e più di ogni altra cosa istruire le loro menti nelle dottrine cattoliche e morali, ritrarli dalla mala via, loro infondere il santo timor di Dio, e avvezzarli per tempo all'osservanza dei religiosi precetti, sono queste le cose a cui per due lustri da zelanti sacerdoti e laici si dà opera assidua e si consacrano le cure maggiori » (Appello per una lotteria, 20 dicembre 1851, Epistolario, I, 50).

b) *Genesi storica.* — L'idea del *laico religioso apostolo* nasce e si sviluppa, quindi, con la più grande naturalezza, come un evento storico necessario, con la presenza dei suoi elementi costitutivi essenziali fin dall'inizio e con arricchimenti e articolazioni progressive. Il 2 febbraio 1860 Rossi Giuseppe è « ammesso alla pratica delle regole di detta Società ». I primi voti di coadiutori vengono emessi il 14 maggio 1862: sono di Gaia Giuseppe e del Cav. Federico Oreglia di S. Stefano (quest'ultimo conquistato precisamente a un Corso di Esercizi Spirituali a S. Ignazio nel luglio del 1860). Seguono coadiutori che, come i due primi, collaborano col sacerdote a tutti i livelli, compresi quelli formalmente apostolici e educativi. Giuseppe Buzzetti — scrive il Ceria — si occupa di « assistenze, catechismi, ricerche di lavoro per i primi laboratori »; Giuseppe Rossi è guardarobiere, dirigente di laboratorio, provveditore generale, consulente per l'economia ai Capitoli Generali I (1877), IV (1886), ecc.; Mar-

cello Rossi, portinaio, « per 18 anni tenne assiduamente la sua classe di catechismo nell'Oratorio Festivo, quella dei più grandi » (2). Parlando dei primi coadiutori partiti per l'America, Don Bosco così ne accenna ai giovani le mansioni e il lavoro: « ... Tutti voi conoscevate benissimo Gioia, che faceva il calzolaio; ebbene in questi giorni si ricevette notizia che esso è divenuto un gran faccendiere, fa il cuoco, il calzolaio, il catechista. Conoscete anche Scavini, che una volta era qui ragazzotto, ora è capo laboratorio con circa venti garzoni sotto il suo comando e sappiamo che nel poco tempo che è là ha già fatto moltissimo. E Belmonte? Sembrava non avesse niente di particolare, in quanto a doti della persona, quando era tra noi; ed ora conosciamo di lui tante belle cose; fa il sagrestano, il musicante, il catechista e possiamo dire che è lui il maggiordomo della casa di Buenos Aires... » (*Buonanotte* del 31 marzo 1876 - MB XII, 152).

c) *Laboriosi, ma positivi sviluppi*. La figura del Coadiutore, quale appare a noi oggi dopo una storia secolare e una progressiva chiarificazione dottrinale, non sorge di colpo come una « creazione » tutta nuova ed originale, ma *emerge gradualmente*, tra oscillazioni e incertezze, presentando addirittura fenomeni di arresto e di involuzione, compensati, però, continuamente da *evidenti sviluppi*, che confermano e garantiscono la *virtuale fecondità* dell'oscura intuizione originaria. Anche in questo Don Bosco *realizzò l'idea* più che *formularla*.

Lo stesso termine « coadiutore » fu a lungo usato per indicare indiscriminatamente i religiosi salesiani laici e i « famigli ». Soprattutto in occasione di *Capitoli Generali* si notano istanze per chiarire il termine ed operare le necessarie distinzioni sul piano pratico e organizzativo (3).

(2) Cfr. E. Ceria, *Profili di 33 Coadiutori salesiani*. Colle Don Bosco, LDC, 1952.

(3) Si veda documentazione nel vol. *Religiosi nuovi...*, pp. 44 e 61. Il problema della separazione effettiva dai laici estranei alla Società viene affrontato esplicitamente dalle *Deliberazioni* del I (1877) e II (1880) Capitolo Generale e ricompare nei *Verbali* del III (1883). Il disagio dei Coadiutori, che si sentono trattati come « servi », è frequentemente rilevabile in note e osservazioni fatte pervenire ai Capitoli Generali. Tra le proposte di vari Capitoli Ispettoriali in preparazione al X Cap. Gen., 1904, si notano le seguenti dell'Ispettorato Centrale (fondata nel 1901 e approvata canonicamente nel 1903, *Ispettorato Centrale del S. Cuore di Gesù*

Ma, contemporaneamente, la *realtà* globale supera gli episodi e le formule. Vi contribuiscono la disponibilità iniziale, lo spirito di famiglia, le crescenti esigenze organizzative, educative e pastorali, la graduale presa di coscienza, le discussioni e decisioni autorevoli.

Nel I Cap. Gen., dopo impegnative discussioni sul miglior trattamento dei Coadiutori, si aggiunge: « Con questi provvedimenti si spera che i Coadiutori potranno pienamente imbevverarsi dello spirito della Congregazione e che fatti professi riusciranno di grande aiuto alla Congregazione poiché tra noi i Coadiutori possono coprire cariche molto importanti, essendo quasi interamente in loro mani le tipografie, le librerie, i magazzini ed altre aziende delicatissime » (*Verbali*, Archivio Cap. Sales., Torino).

Nel Capitolo Generale II (1880) si pone addirittura il problema della loro eleggibilità a membri del Capitolo Superiore; anche se la soluzione è negativa, è sintomatico che la questione sia apparsa degna di essere trattata (*Verbali*, *ibid.*).

Delle vocazioni laiche si occupano esplicitamente e largamente i due Capitoli Generali III (1883) e IV (1886). Dall'ultimo scaturisce quella deliberazione *Sui Coadiutori*, che costituisce un documento fondamentale per la vocazione religiosa e apostolica del salesiano laico (cfr. *Religiosi nuovi*, pp. 65-66; MB 18, 699-700); vi si ricorda, tra l'altro, che « ai nostri tempi più che in ogni altro le opere cattoliche e tra queste la nostra Congregazione possono dai laici avere efficacissimo aiuto; che anzi in certe occasioni possono fare maggiormente e più liberamente il bene i laici, che non i Sacerdoti » (*ibid.*). Nel *Regolamento per gli Oratori festivi*, elaborato nei medesimi Capitoli Generali,

comprendeva le seguenti case: Oratorio di S. Franc. di Sales, Valsalice, Ivrea, S. Benigno Can., Foglizzo, Lombriasco, Avigliana, Penango, Cavaglià, Colletterto Castelnuovo): « XIX. I Confratelli Coadiutori, al pari degli altri confratelli abbiano un posto a parte e fisso e non siano neppur mai confusi coi famigli nel refettorio e dormitorio. XX. Sia impegno speciale dei Sacerdoti e chierici di fraternizzare coi confratelli coadiutori e di rispettare la loro dignità di religiosi davanti ai famigli ed ai giovani, ed i coadiutori alla loro volta nella loro condotta mostrino un grande rispetto per i Sacerdoti e per gli stessi chierici ». Del resto remore e resistenze sono ancora rintracciabili nel *Cap. Gen. XII* (1922), come si può ricavare anche da quanto è riportato nel cit. vol. *Religiosi nuovi...*, pagine 27-29.

è particolarmente sottolineata la missione catechistica dei Coadiutori: « Tutti i Soci Salesiani così ecclesiastici come laici si stimino fortunati di prestarvi l'opera loro, persuadendosi essere questo un apostolato di somma importanza, perché nel tempo presente l'Oratorio festivo è per molti giovanetti, specialmente nelle città e nelle borgate l'unica tavola di salvamento » (*Religiosi nuovi*, p. 64; MB XVIII, 191).

Nel Cap. Gen. VIII si trovano espliciti riferimenti ad una preparazione religiosa e pedagogica adeguata: « ... Si componga un manuale di pedagogia per capi laboratorio, capi squadra ed assistenti... Si sente un gran bisogno che i confratelli coadiutori siano maggiormente formati alla vita religiosa, e non siano ammessi alla professione se non quelli che possono esercitare una qualche preminenza sugli altri » (Proposte accolte nelle *Deliberazioni*, 1899, pp. 80-81). Anche la questione dell'*abito*, particolarmente agitata in questo e nel seguente Capitolo, implica una attenzione specifica ed una volontà di « qualificazione » religiosa e salesiana più accentuata (nel Cap. X si deciderà una volta per sempre che « in conformità alle Costituzioni i confratelli coadiutori non abbiano vestito di foggia particolare che li distingua dai secolari »).

Molto emerge dal Cap. X (1904) come risulta dai verbali e dai voluminosi e compositi Regolamenti del 1906. Per esempio, durante la discussione del Regolamento dei Capitoli Generali, avendo proposto D. Piscetta che alla parola « Delegato » si aggiungesse « sacerdote », si determinarono vivaci reazioni, che portarono al ritiro dell'emendamento (*Verbale Generale*, Arch. Cap. Sal., Torino) (4). Viene pure risolto il problema dell'ordine di precedenza dei soci a tavola, con la collocazione dei Coadiutori dopo i sacerdoti, al lato sinistro.

E' pure unanime, contro il progetto in bozze sottoposto ai Capitolari, il consenso per il Noviziato unico (« E' un vero plebiscito per il noviziato unico », dice il *Verbale Generale*), per quanto si riconosca che l'Ispettorato Centrale troverà difficoltà a realizzarlo per il numero notevole di novizi.

Degli sviluppi ulteriori si potrà trovare ampia documentazione nel vol. *Religiosi nuovi e indicazioni essenziali* in importanti

(4) Al Cap. Gen. XI (1910) fu presente come Delegato anche il Coadiutore Vadone (o Vaddone) Giuseppe, proveniente da S. Tecla, S. Salvador (Ispett. SS. Salvatore).

affermazioni di Don Bosco, Don Rua, Don Albera, Don Rinaldi, Don Ricaldone, riferite in queste stesse pagine.

CONCLUSIONE

Riportiamo soltanto, a conclusione di questa sommaria scorsa storica, alcune delle più solenni dichiarazioni, rinviando per una visione globale alla fondamentale lettera circolare di D. Rinaldi *Il Coadiutore Salesiano nel pensiero di Don Bosco* (ACS, 1927, pp. 572-580).

Don Bosco: « Tutti questi e mille altri sono i modi che ciascuno, sia prete, sia chierico, sia laico, di qualunque età o condizione, può usare lavorando nella vigna del Signore. Vedete adunque che attorno alla messe evangelica tutti possono lavorare in molti e vari modi, solo che ciascuno sia zelante dell'onore di Dio e della salvezza delle anime » (Conferenza a Salesiani, 19 marzo 1876, MB, 12, 628).

Don Albera: « Quindi i nostri coadiutori devono rendersi atti a catechizzare, a tener conferenze religioso-sociali, a insegnare nelle scuole primarie e medie, a divenir capi d'arte, ad assistere giorno e notte, ad amministrare i beni della comunità, a svolgere insomma tutta quella parte dello svariato programma del nostro apostolato per la quale non si richiede il carattere sacerdotale » (Lett. Circ., p. 643, 15 maggio 1921; ACS, 1921, p. 206).

Don Vespignani: « Quindi il Confratello maestro d'arte, oltre ad essere un Religioso, che professa la perfezione evangelica, è un vero educatore, un vero maestro professionale, un fattore necessario dell'Opera Salesiana, che disimpegna cariche importanti, ha speciali caratteristiche adatte ai tempi nostri ed ai fini della Congregazione, p. e. la formazione dell'operaio cristiano, secondo le esigenze del secolo ed i bisogni della società attuale » (ACS, 1927, pp. 260-261).

Don Rinaldi: « I Coadiutori laici non sono semplici ausiliari della comunità, come in altre Congregazioni; ma sono veri e perfetti religiosi quanto i sacerdoti nostri; educatori e maestri essi pure di un'importante parte del nostro programma sociale. Così collaborano efficacemente a rendere buoni cristiani i giovani affidati alle nostre cure; e perciò partecipano in modo eminente all'apostolato gerarchico che culmina in quello del Vicario di Cristo » (ACS, 1930, p. 915).

2. — La dottrina giuridica

Don Bosco ha ideato il Coadiutore come « religioso perfetto, benché non insignito della dignità sacerdotale, perché la perfezione evangelica non è monopolio di alcuna dignità » (*D. Rinaldi*, ACS, 24 luglio 1927, p. 575): cioè, religioso perfetto, non solo riguardo al *fine ultimo* della vita religiosa, ma anche in relazione ai *fini specifici* della Società Salesiana e ai *mezzi comuni* per attuarli: « veri religiosi salesiani, che debbono esercitare in mezzo alla gioventù l'identico apostolato dei Sacerdoti, eccettuate soltanto le mansioni sacerdotali » (*D. Albera*, ACS, 1921, p. 205).

Autorevoli prese di posizione di *D. Ricaldone* e commenti di accreditati *studiosi* forniscono elementi fondamentali per inquadrare anche *giuridicamente* i Coadiutori, non « classe » distinta nella Congregazione (come i « conversi » di altre Famiglie religiose), ma « categoria » equiparata a quella degli « ecclesiastici », e, quindi, con Noviziato unico ed altre caratteristiche proprie.

A proposito della negazione della qualifica di *converso* al Coadiutore salesiano si è già citata una esplicita affermazione di Don Albera. Infatti, sono conversi coloro « i quali nelle Religioni, sia clericali che laicali, dove vi sono due classi di Religiosi, occupano l'ultimo posto e attendono al servizio della Casa ai lavoratori manuali e meccanici », non quindi alle opere e ai fini propri della Famiglia religiosa in quanto tale, ma piuttosto al servizio dei Confratelli, i quali soli perseguono direttamente gli scopi dell'Istituto (P. A. Larraona, in *Commentarium pro Religiosis*, 1935, pp. 152-153, commento al can. 539). I Coadiutori salesiani, invece, in linea di principio partecipano alle attività e alle opere definite dalle finalità proprie della Congregazione. « Il Coadiutore Salesiano, non è nè il secondo, nè il braccio destro dei sacerdoti suoi fratelli di religione, ma un loro uguale che nella perfezione li può precedere e superare » (*D. Rinaldi*, ACS, 1927, p. 574) (5).

(5) *Don Rua* scriveva: « I nostri carissimi confratelli coadiutori son essi pure chiamati ad esercitare un vero apostolato in favore della gioventù in tutte le nostre Case e specialmente poi nelle nostre scuole professionali » (*Lett. Circ.*, p. 158, 31 gennaio 1897). Una dichiarazione, tra altre, di *Don Rinaldi*: i Coadiutori « non costituiscono punto un secondo ordine, ma sono veri Salesiani obbligati alla medesima perfezione e ad

La questione si presenta ancora più chiara in riferimento al Noviziato unico. Così scriveva D. Pietro Ricaldone nella Circolare sulla « Formazione del personale salesiano » (Noviziato, § 10. Noviziato unico): « Il canone 554, § 2, stabilisce che, nelle congregazioni, divise in Province o Ispettore, non vi possano essere, in ciascuna ispettoria, più noviziati, se non per gravi cause e con particolare indulto apostolico. Qualcuno potrebbe domandare se, nella nostra Società composta di Chierici e di coadiutori, vi debbano essere due noviziati distinti, uno pei chierici e l'altro per i coadiutori.

In non poche riunioni, tenutesi per trattare delle case di noviziato, questa questione fu oggetto di particolare studio: anzi si fecero qua e là diverse prove per avere i dettami dell'esperienza. La conclusione fu pel noviziato unico, e ciò per parecchie ragioni.

Anzitutto premettiamo che, quantunque il canone 564, § 2° stabilisca che nel noviziato sia assegnato ai conversi un posto separato, nella nostra Società non esiste di fatto quella differenza che si avvera in altri ordini religiosi, tra i chierici e i coadiutori. Inoltre, precisamente per rendere sempre più forte l'unione tra tutti i soci, è bene affratellare, fino dal noviziato, i chierici e i coadiutori, essendo che essi dovranno poi ritrovarsi costantemente a contatto nei nostri istituti per attuarvi il programma salesiano nelle molteplici sue estrinsecazioni. La separazione nel noviziato potrebbe quasi avere il sapore, se non il significato, di una diversità di ideali, mentre invece i figli di S. Giovanni Bosco hanno bisogno di affiancarsi, di completarsi, di procedere fraternamente uniti nell'attuazione delle identiche finalità della loro missione... Pertanto la pratica ch'è in uso presso di noi esclude che debba applicarsi ai religiosi della Società il canone 558 ove si dice che " nelle religioni, nelle quali vi sono due classi di membri, il noviziato fatto per una categoria non è valido per l'altra ": nella nostra Congregazione v'è una sola categoria di soci. La accidentale diversità delle attribuzioni altro non fa che integrare, perfezionare e rafforzare l'omogeneità delle finalità e del corpo stesso della Congregazione. D'altronde l'articolo 12 delle Costituzioni, parlando della forma della Società, dice espressamente che la nostra Società *consta di ecclesiastici*

esercitare, ciascuno nella propria professione, arte o mestiere, l'identico apostolato educativo che forma l'essenza della Società Salesiana » (ASC 1927, p. 574).

e di laici che conducono la stessa vita comune, stretti dal vincolo della carità fraterna, che li unisce in guisa da formare un cuor solo ed un'anima sola, per servire ed amare Iddio » (ACS, 1939, N. 93, pp. 179-181).

Il P. A. Larraona (ora Card. Larraona), commentando il citato canone 558, annota: « Il canone non si applica a quelle Religioni nelle quali, sebbene ci siano diverse *categorie* di persone, tuttavia non si hanno propriamente *classi* distinte, come per esempio nella Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nella Società Salesiana. Pertanto in questi casi il noviziato è unico, in modo che non c'è come è prescritto a norma di diritto (can. 564, 2), distinzione e separazione alcuna tra ecclesiastici e conversi » (*ibid.*, 1942, p. 183). E specifica: « Il che può avvenire sia in una Religione laicale nella quale non ci sono conversi e pochissimi gli ecclesiastici..., sia in una Religione clericale nella quale tuttavia ecclesiastici e laici per esplicito disposto delle Costituzioni costituiscono una sola ed unica classe, sia in una Religione laicale senza ecclesiastici nella quale sono ammesse categorie, ma non classi. Cfr. le *Costituzioni della Società Salesiana*, II, n. 12 » (*ibid.*, pp. 183, n. 1030). Cfr. anche A. Pugliese, *Juris Canonici publici et privati summa lineamenta*, Aug. Taur., p. 648 e C. Bruno, *El derecho de los Salesianos y de las hijas de Maria Auxiliadora*. Buenos Aires, 1957, pp. 390-393 (6).

Rimangono nelle *Costituzioni* alcune irrilevanti anomalie, che spetta, eventualmente, al Capitolo Generale eliminare. Si trovano soprattutto nell'art. 172 e, entro certi limiti, nell'art. 178 delle *Costituzioni*.

L'ultima parte dell'articolo 172 è applicabile solo ai laici conversi.

E' detto così: « Chi viene ammesso come laico, deve fare l'aspirantato sempre per sei mesi interi, e l'Ispezzore può prolungarlo ancora; ma non oltre un nuovo semestre ». Del resto esso non viene osservato, anche perché l'aspirante Coadiutore, dovendo poi assumere responsabilità analoghe a quella degli ecclesiastici, necessita di una preparazione e di doti corrispondenti. Una formulazione più aderente ai fatti ed alle esigenze va pure adot-

(6) La « parità » giuridica è confermata da disposizioni fissate nei *Regolamenti*, riguardanti analogie di fini e di procedimenti formativi di ecclesiastici e laici (cfr. *Regolamenti*, articoli 53, 60, 61, 158, 184, 195, 204-209, 210-216, 331-333).

tata per l'art. 178, pur ammettendo, che la molteplicità dei compiti e degli uffici consente ampie possibilità di livelli culturali.

3. — Esigenze pedagogiche e pastorali del sistema preventivo

a) La collaborazione su un piano di essenziale « parità » si presenta, ancora quale esigenza assoluta per la *soluzione ideale del problema dell'educazione giovanile mediante il sistema preventivo*.

Questo sistema non consente l'attuazione dell'educazione secondo un modulo — piuttosto antiquato, ma non del tutto tramontato —, che prevede tra coloro che si interessano dei giovani in una istituzione educativa la divisione in tre categorie: sorveglianti (censori), insegnanti, educatori; ognuna con compiti specifici e incomunicabili. Nella comunità salesiana *tutti sono assistenti e educatori*, e spesso anche *insegnanti*, indivisibilmente.

Non solo. *Tutti* coloro che vivono nella comunità educativa salesiana sono, inoltre, educatori *secondo lo spirito e il metodo di Don Bosco*, qualunque sia la loro condizione: sacerdoti, chierici e coadiutori. E', quindi, indispensabile, per quanto è possibile, la stessa consacrazione apostolica e « religiosa », la identica « spiritualità », analogo curriculum formativo, strettissima collaborazione, quale è possibile concretamente solo tra membri appartenenti alla stessa famiglia spirituale.

E' esplicitamente sancito da alcune disposizioni dei *Regolamenti*: « I maestri di scuola, i Capi d'arte e soprattutto gli Assistenti possibilmente siano Salesiani. Se la necessità costringe ad assumere persone esterne, il Direttore s'informi bene della loro perizia tecnica e specialmente dei loro principi religiosi e morali... Parimenti dia loro norme circa il metodo di assistere e di istruire gli alunni » (art. 161). Il Catechista « conferisca spesso con gli altri Superiori, Maestri e Assistenti » (art. 188). Il Consigliere « raduni il personale insegnante e gli Assistenti, per trattare dei mezzi più acconci a promuovere lo studio e il profitto » (art. 193). « Questi sono gli articoli preliminari del nostro Regolamento. Ma a tutti è indispensabile la pazienza, la diligenza e molta preghiera, senza cui sarebbe inutile ogni Regolamento » (Concl. *Articoli generali* dei Regolamenti).

b) Più in generale, si aggiunga la sterminata vastità e articolazione del *problema dei giovani* di cui volle occuparsi Don Bosco, per sé e mediante le sue opere. Esso richiede strutture e funzioni, e quindi uomini, di sconfinata possibilità, in modo da arrivare ai giovani nella più ricca gamma di *ambienti, forme*

e *modalità*, anche quelle inaccessibili o difficilmente o meno opportunamente accessibili ai sacerdoti. La figura del salesiano laico, come quella del Sacerdote educatore e, su altro piano, dei Cooperatori, è nata dalla universale propensione apostolica di Don Bosco, soprattutto per i giovani (7).

4. — Fondazione teologica e spirituale

L'assunzione sempre più consapevole ed effettiva dei Coadiutori, come laici religiosi tendenti alla perfezione mediante l'apostolato giovanile salesiano, *diretto* (specificamente educativo e pastorale) o *indiretto* (nei lavori vari e nelle attività amministrative e tecniche), in collaborazione con gli ecclesiastici, trova una vitale fondazione nella fede cattolica, nella vita della Chiesa e nella più sicura dottrina sulla vocazione del « religioso » apostolo.

a) *L'approfondimento teologico* del deposito rivelato è teso allo sforzo di svelare la Chiesa qual'è, la sua natura essenzialmente *apostolica* e *missionaria*, strumento universale della salvezza nei singoli individui; per mezzo dell'azione non solo dei Sacerdoti, ma di *tutti* i suoi membri, *gens sancta, regale sacerdotium*; infatti, il Sacerdozio « ministeriale » del Clero non esaurisce il sacerdozio « universale » che è proprio di tutto il « popolo di Dio » e in particolare del laicato cristiano e « religioso. ».

b) Il *Concilio Vaticano II* ha allargato in proposito i già vasti orizzonti aperti dal Magistero Pontificio, soprattutto con Pio XI e Pio XII. Esso vuole sottolineare soprattutto la vocazione *pastorale* della Chiesa, che va incontro ai grandi bisogni spiri-

(7) Un caso tipico in questo senso è rappresentato dall'Istituto religioso, di sacerdoti e fratelli, del *Prado* (fondato a Lione nel 1857 dal Ven. Antonio Chevrier). Volendo, recentemente, estendere e approfondire le possibilità di contatto con il mondo operaio pensò alla partecipazione di fratelli laici all'apostolato dei sacerdoti. « Per mezzo di essi, infatti — scrive Mons. Alfred Ancel, vescovo ausiliare di Lione e loro Superiore —, sarebbe stato possibile ai sacerdoti entrare in contatto con l'ambiente di lavoro delle grandi fabbriche. Nel mese di gennaio 1954, il consiglio generalizio del Prado espresse parere favorevole e il capitolo generale del Prado, riunito l'8 e il 9 giugno, emise un voto unanime nello stesso senso » (A. Ancel, *Cinque anni con gli operai*. Firenze, Vallecchi, 1964, p. 42). Molto istruttiva può riuscire la lettura dell'*Appendice* sul tema *L'apostolato dei fratelli al lavoro*, pp. 462-478.

tuali, morali e religiosi, del tempo, senza ignorare le immense necessità materiali e culturali. Questo atteggiamento appare tanto più indispensabile e urgente quanto più attentamente si osservino alcuni fatti capitali: la scristianizzazione delle antiche cristianità dell'Occidente, la dilatazione su larga scala di ideologie laicistiche e comunistiche, l'estendersi dell'ateismo, l'enorme crescita demografica, il cui ritmo supera largamente quello della evangelizzazione, l'ingrandirsi del problema tipico alla cui soluzione Don Bosco votò la sua vita e le sue Opere, il problema della « gioventù povera e abbandonata » di tutte le specie e a tutti i livelli.

c) Il *Magistero dottrinale* sulla natura e il significato della vocazione « religiosa » dell'apostolo laico sottolinea autorevolmente che nella Chiesa e, quindi, nella sua azione pastorale, « un posto particolare occupano pure i religiosi che, nella vita contemplativa o nella vita attiva, si sforzano di imitare Cristo povero, ubbidiente e casto, dedicando tutta la loro esistenza alla preghiera e alle opere di misericordia spirituale e corporale » (S. TROMP, *L'Apostolato dei Laici*. Edizioni Romane Mame, 1960, p. 10). E Pio XII scrive nella *Mystici Corporis Christi*: « E' nostro desiderio adunque che tutti, quanti riconoscono la Chiesa per Madre, ponderino con diligenza che non solo ai sacri ministri ed a coloro soltanto che han fatto oblazione di sè a Dio nella vita religiosa, ma anche agli altri membri del mistico Corpo del Cristo, a ciascuno in ragione della propria possibilità, incombe il dovere di affaticarsi con ogni impegno e diligenza alla costruzione ed all'incremento del medesimo Corpo ». A fortiori, quindi, la vita apostolico-religiosa, essendo più radicale dedizione a Dio, è e deve trasformarsi in più generosa consacrazione al prossimo.

Inoltre, la professione religiosa dei voti trasforma in atteggiamento *stabile, abituale*, ciò che inizialmente è *atto* di dedizione a Dio e al prossimo. Il religioso è costituito in uno *stato* apostolico.

Ancora, la sua professione religiosa e apostolica diventa *missione, mandato speciale* della Chiesa e del Sommo Pontefice, regolato da uno Statuto (Regole, Costituzioni), che emana con procedura particolarissima e garanzie speciali dall'autorità della Santa Sede.

Infine, l'apostolato religioso laico salesiano acquista particolare efficienza e completezza dal fatto che si svolge in *abituale e stabile connessione* con i Confratelli Sacerdoti, nella stessa *vita comune* e con il medesimo *metodo* educativo-pastorale.

PARTE SECONDA

RISOLUZIONI PRATICHE E PROBLEMI DA APPROFONDIRE

L'operante presenza del Coadiutore nella Società Salesiana, in atteggiamento di permanente *collaborazione* con i Confratelli ecclesiastici, dovrà necessariamente svolgersi a tutti i livelli della *vita comune*, quali sono previsti dalla *natura stessa della vita religiosa* e dai fini specifici della Congregazione, che sono eminentemente *caritativi, educativi e pastorali*.

Naturalmente, anche nella destinazione dei Coadiutori si seguono le norme comuni di governo e di utilizzazione pratica del personale, come per gli ecclesiastici, secondo le necessità sociali e le disponibilità concrete dei singoli, ricordando che non tutti possono far tutto e che anche in casa di Don Bosco, « *mansiones multae sunt* ». Pertanto sia nel momento del *reclutamento* sia in quello della *formazione* sia, ancora, nella « amministrazione » ordinaria delle forze, vanno tenuti presenti criteri di praticità e di buon senso, di gradualità e di ampia articolazione, evitando di fissarsi su un « tipo » unico di Coadiutore, come per esempio il Capo laboratorio o l'Istruttore tecnico-pratico. Ci sono molte altre possibilità sia sul piano culturale che operativo, tutte secondo lo spirito di Don Bosco, i fini e le esigenze della Congregazione, le attitudini, aspirazioni e disponibilità dei singoli.

1. — Vita religiosa

Nella vita religiosa il Coadiutore entrerà con consapevole ed esplicita volontà di inserirsi nella Comunità salesiana in quanto comunità « religiosa », rivolta all'acquisto della *perfezione cristiana* (*Costituz.*, art. 1), nella collaborazione fraterna di tutti per la realizzazione di quel *cor unum et anima una* (*Costituz.*, art. 12), che costituisce la « forma » interiore della Società, cementata

dall'identica tensione spirituale e apostolica. La « parità » pratica e operativa nella « famiglia salesiana » dovrà essere attuata ed espressa, anzitutto, nello *sforzo comune di tendere alla perfezione evangelica della carità*: partecipazione agli atti fondamentali della vita comunitaria, esercizio delle virtù umane e cristiane, esemplarità, incoraggiamento vicendevole, contributo per mantenere alto il tono spirituale della comunità, cooperando al rafforzamento della disciplina religiosa e dell'osservanza regolare, fondamento e principio di ogni autentica attività di bene.

2. — Azione caritativa, educativa e pastorale

Essa si snoda a tre livelli principali:

a) Sul piano *organizzativo della carità*, all'interno della comunità « religiosa » (compresi i lavori e i « servizi ») e al di fuori di quella, verso i giovani, gli esterni, ecc. Come dirigenti o come esecutori, senza grandi differenze nella *qualità* o *tipo* di mansioni tra Ecclesiastici e Laici, tutti sono *ugualmente* responsabili di quelle strutture e funzioni, che garantiscono l'*azione sociale* dell'Opera salesiana, in cui sono inseriti: manutenzione dei locali e delle attrezzature, economia, amministrazione, attività ricreative, irraggiamento culturale e professionale, beneficenza, ecc.

A questo livello possono imporsi ai Coadiutori compiti *particolarissimi* rispetto a quelle attività, da cui preferibilmente dovrebbero astenersi i Sacerdoti, soprattutto nel settore dell'amministrazione, della tecnica e del contenzioso (cfr. il « classico » discorso di Don Bosco del 19 ottobre 1883 a S. Benigno Canavese - MB 16, 413-414; *Annali* I, 470; *Religiosi nuovi...*, pp. 62-63).

Sull'argomento sembra opportuno sottolineare una tipica espressione di Don Bosco, contenuta in una lettera al Cav. Oreglia di S. Stefano (22 giugno 1867): « Giunto a Torino bisogna proprio che la facciamo procuratore generale del foro contenzioso, perché i preti negli uffizi dei procuratori sono fuori di posto » (*Epistolario* I, 478).

b) Sul piano dell'*attività educativa*. Il fatto che a Coadiutori dovrebbero essere demandate preferibilmente le responsabilità e i compiti di carattere materiale e contenzioso, liberandone, per quanto è possibile, i sacerdoti, non significa che le loro attività debbano restringersi a questo settore. La tradizione ed esplicite dichiarazioni di Don Bosco e dei Successori largamente

affidano loro, secondo le necessità, le opportunità, le attitudini e le capacità, anche compiti educativi e pastorali. Del resto nello stesso campo materiale, Don Bosco raccomanda di utilizzarne il più possibile le migliori qualità, non limitandosi a mansioni puramente « esecutive ». « Voi non dovete essere chi lavora direttamente o fatica, ma bensì chi dirige, voi dovete essere come padroni sugli operai, non come servi... Non dovete essere servi, ma padroni, non sudditi, ma superiori » (MB 16, 413,414, discorso a S. Benigno del 1883).

Sul piano delle attività *formative e educative* sarà, quindi, necessaria una comune sollecitudine per la pratica del « sistema preventivo » in funzione della maturità umana e cristiana, ricordando che in ogni Opera Salesiana (Istituto, Scuola, Oratorio, Parrocchia, ecc.) l'educazione si attua per la *solidale fedeltà* di ognuno al proprio compito, vissuto come elemento indispensabile di una *azione collettiva*.

c) *Nel piano pastorale-catechistico*, attività tipica della società salesiana *prima, oltre ed entro* qualsiasi iniziativa di carattere educativo e caritativo, il Coadiutore entrerà volentiersamente e generosamente, considerandola opera sua come dei Sacerdoti, portandovi preparazione e competenza: verso tutti, in tutte le circostanze e ambienti (parrocchie, oratori, associazioni, missioni popolari, Esercizi spirituali, ritiri), in tutte le forme consentite (parola, stampa, catechesi organizzata e occasionale, discussioni religiose e sociali, azione liturgica, canto e musica...).

d) *Curricolo formativo adeguato.*

L'identità sostanziale della vocazione *religione e apostolica*, secondo ripetute dichiarazioni dei Successori di Don Bosco, richiede un *curricolo formativo adeguato*, anche sotto il profilo *pedagogico, catechistico e pastorale*. Don Rinaldi enuncia in proposito un principio, che costituisce un *obiettivo ideale* di base: « I Superiori sentono ogni dì più impellente la necessità di dovere dare ai confratelli Coadiutori una preparazione lunga almeno quanto quella dei chierici » (ACS, 1931, p. 947).

Don Ricaldone specifica, per la qualifica:

pedagogica: « Il coadiutore salesiano, anche se non è sacerdote, è o dev'essere anzitutto un educatore, e questo suo apostolato egli dovrà compierlo con identità di intenti e generalmente nello stesso campo dell'Oratorio festivo, delle Scuole professionali e agricole, delle Missioni, nell'assistenza, nella scuola, nel laboratorio, a fianco e in unione de' suoi fratelli sacerdoti e chierici, a vantaggio delle stesse anime » (ACS, 1939, p. 180).

catechistica: « Presso di noi un'attenzione tutta speciale vuole essere rivolta ai nostri cari coadiutori, per far sì ch'essi pure abbiano a riuscire tutti buoni catechisti... Lodevolmente, in alcuni noviziati, essi vengono preparati a subire l'esame di catechisti o presso l'apposito Ufficio Diocesano o presso una speciale Commissione Ispettorale. E' bene che tale pratica si estenda d'ora in poi a tutti i noviziati. In tal modo i nostri coadiutori, uscendo dal noviziato, potranno avere la gioia di prestare l'opera loro, specialmente nei giorni festivi, a vantaggio di tanti giovanetti dei nostri Oratori. La loro preparazione catechistica poi dovrà essere completata e perfezionata durante il periodo del loro studentato professionale o agricolo... » (ASC, 1939, p. 67);

sociale: « I Coadiutori vengano istruiti e aggiornati sulla sociologia cristiana e sul modo pratico di confutare gli errori sociali, particolarmente della regione in cui vivono... » (ACS, 1948, p. 5).

3. — Responsabilità direttive

Il Coadiutore, per lunga tradizione, è chiamato ad assumere responsabilità direttive di vario tipo.

a) In genere, in quanto salesiano, qualsiasi mansione gli sia affidata, egli è di fronte alla Comunità, agli Alunni e agli estranei, uno dei « Superiori ».

Questa qualifica è ancor più evidente, quando ricopre cariche ed uffici di particolare impegno: infermiere, provveditore, portinaio, dirigente sportivo, incaricato di associazioni, Capoufficio, Capo d'arte, Insegnante, Istruttore, Dirigente di libreria o di Editrice, amministratore, economo, tecnico, ecc.

b) Sembra anche possibile e opportuno prospettare l'ipotesi che la corresponsabilità di Ecclesiastici e Coadiutori sul piano *direttivo* possa ulteriormente approfondirsi con l'assunzione da parte di questi di uffici ancor più impegnativi e finora normalmente riservati ai Sacerdoti.

Non pare debbano insorgere difficoltà giuridiche, mentre incoraggiano in questo senso buone e fondate ragioni.

I. Secondo il C.J.C. nella Chiesa soltanto i « clerici » possono ottenere vera e propria potestà di ordine e di giurisdizione (articolo 118).

II. Inoltre, la Società Salesiana, in quanto « Religione clericale esente » (esplicitamente con il Decreto del 3 aprile 1940), a a norma di diritto, non può introdurre laici nei suoi *Capitoli*, in quanto questi esercitassero *giurisdizione ecclesiastica* (C.J.C., articolo 501).

III. D'altra parte, il cosiddetto Capitolo delle Case Salesiane non è un vero Capitolo, ma un *Consiglio*. Normalmente ha compiti consultivi; e per quanto, in qualche modo, partecipi con il Direttore al governo della Casa e possa essere invitato a dare il suo consenso e gli sia chiesto il voto in determinate circostanze (cfr. *Costituzioni*, articoli 113 e 181), non esercita vera giurisdizione.

IV. Quindi, teoricamente, sembrano accessibili a Coadiutori attività che li introducono in forma più organica e solidale nella vita della Casa e comportano la loro partecipazione al Consiglio (Consigliere Professionale, Economo, Preside, Incaricato dell'Oratorio Festivo e simili).

V. L'articolo 110 delle Costituzioni sembra perfettamente « disponibile » al riguardo: « Si costituisca in ciascuna Casa un Capitolo proporzionato al numero dei soci che vi abitano. Esso verrà eletto o modificato dall'Ispettore col suo Consiglio, udito il parere del Direttore della Casa ».

VI. La necessità o somma opportunità di tradurre in formule pratiche e concrete ripetute affermazioni di « parità » giuridica, religiosa, educativa, salesiana, ma soprattutto le accresciute responsabilità affidate a Coadiutori (Capi d'Arte, Capi-Ufficio, Amministratori, Direttori di Tipografia e di Editrici, Insegnanti, Responsabili di Uffici Tecnici e Gestioni varie), le esigenze di conduzione unitaria e articolata delle diverse opere, ed infine motivi psicologici e morali di ogni genere, sembrano sospingere più decisamente in questa direzione, come prosecuzione di un normale sviluppo di crescita e di maturazione, che risale alle origini (anche se espresso ancora in stile « familiare ») e mai si è arrestato.

VII. Possono incoraggiare saggi e maturi progressi in questa linea anche riferimenti storici, relativi ai Capitoli Generali XI (1910), e XII (1922); per quanto piuttosto marginali e occasionali, essi rivelano propensioni e tendenze interessanti.

Nella seduta pomeridiana del 22 agosto, al Capitolo Gen. XI si discute una questione posta il 19 agosto in questi termini:

« Il Regolatore presenta una domanda: E' invitato il Cap. Gen. a decidere, se nelle case ove vi sono molti soci coadiutori ed uno o due sacerdoti soli, possano i coadiutori prender parte nel Cap. della casa come consiglieri? La cosa si rimette allo studio dell'Assemblea ». E così avviene. « Il Sig. Regolatore pone a discussione la mozione presentata da un Capitolare, se nelle case ove vi è un solo o 2 sacerdoti e molti laici, possano questi fare parte del Capitolo della Casa.

D. Ercolini dice di sì perché 1) i Capitolari sono semplici ufficiali e non Superiori; 2) quantunque debbano talvolta dare i voti per l'ammissione a voti od ordini, pare, che nulla vi si opponga nelle regole e canoni, essendo un semplice giudizio anzi conforme a quanto dice S. Paolo: « bonum testimonium habere ab his qui foris sunt ». 3) si potè ammettere al Cap. Gen. che è corpo legislativo, un laico; si può quindi a fortiori ammetterlo al Cap. della Casa.

Si oppone che i Capitolari della Casa sono veri Superiori, come il Catechista, Prefetto ecc.; dove allora l'autorità?

Il Decreto *circa debita*, dice il Regolatore, impone un consiglio in ogni casa; ora dove non vi sono che laici, come si potrebbe averlo?

Il Pro-Procuratore opina che si possa, avendo egli chiesto in via ufficiosa a qualche membro di Congregaz. Romane, perché nulla in contrario havvi nelle Costituzioni.

D. Dones fa osservare che come nel Cap. Gen. non possono entrare laici, così *ad similitudinem* sembra contrario alle Costituzioni d'introdurre i laici nel Capitolo di una casa.

Si propone la sospensione ed il Rettor Maggiore osservando che questo caso sarebbe ben raro, dice non vale la spesa trattenerci troppo sopra e formare regole » (8).

VIII. La questione ritorna al Cap. Gen. XII (1922), come si ricava dai *Verbali* (Arch. Cap. Sales., Torino) della XXI Riunione, 6 maggio: « Piglia la parola il R.do Sig. D. Ercolini, relatore della 2^a Commissione per le « Proposte Varie », che continua la lettura della sua Relazione. Durante detta lettura si fanno varie

(8) Evidentemente l'ammissione del Coadiutore al Capitolo Gen. fu errore; e fu pure errore invocarla come argomento *a fortiori*, in favore, da parte di D. Ercolini, a sfavore, da D. Dones. Sembra interessante, piuttosto, l'intero episodio, indicativo di una mentalità, che già allora si faceva strada. Del resto la discussione della proposta viene semplicemente accantonata e non per ragioni di principio.

interessanti osservazioni: ... 2° Si nominino nelle case di arti e mestieri, dove i confratelli sono molto numerosi, uno o due Confratelli come ascritti al Capitolo della Casa, perché vi sia chi possa dar un parere competente quando si trattano questioni che interessano i nostri laboratori. Si risponde che non sembra conveniente introdurre questa modificazione nel nostro tenore di vita: è sufficiente che il Direttore si metta sempre più al contatto dei nostri Confratelli e li consulti quando lo crede opportuno. Per altra parte i nostri laboratori sono così diversi l'uno dall'altro che sarebbe quasi necessario ascrivere al Capitolo della Casa tutti i maestri di laboratorio, qualora la proposta venisse accettata » (9).

c) Ma anche ai Coadiutori non immessi in organi direttivi ufficiali, deve essere resa possibile la collaborazione effettiva all'armonico e regolare funzionamento della Casa salesiana. Il Direttore, il Catechista o i Consiglieri li includeranno e ascolteranno nelle riunioni periodiche dei Confratelli, sia generali che per sezioni e gruppi. E' di estrema importanza che tutti senza eccezione si sentano *corresponsabili* dell'azione salesiana in ogni singola Opera (v. *Regolamenti*, articoli 161, 188, 193).

4. — Problemi e compiti: « Dottrina » del Coadiutore salesiano e fondamentali contenuti formativi

a) *Elaborazione di una « dottrina » del Coadiutore salesiano.*

La doverosa accresciuta consapevolezza della essenziale funzione del Coadiutore salesiano nell'opera di Don Bosco importa da parte di storici, teologi e giuristi, un comune sforzo per elaborare una dottrina esauriente e comprensiva del Coadiutore salesiano, inquadrata nella visione generale della vita cristiana e religiosa, dell'apostolato religioso e laicale, dei rapporti con la Gerarchia ecclesiastica e con Superiori ed ecclesiastici all'interno della Congregazione, in modo da precisarne vitalmente la connes-

(9) Evidentemente la questione può essere ripresa oggi con prospettive molto più vaste (non si tratta, per esempio, soltanto dell'unilaterale abbinamento coadiutore-laboratorio) e in base a motivazioni più solide e varie.

sione con la storia di Don Bosco e delle sue Opere, nel passato e per il futuro.

b) Necessità di elaborare una spiritualità del Coadiutore salesiano.

L'apostolato dei Coadiutori, come laici religiosi, diviene particolarmente efficace, a condizione che essi incarnino e testimonino una genuina vocazione *laica e religiosa*. Si pone, perciò l'esigenza della creazione di una esplicita spiritualità del Coadiutore, del salesiano in borghese, con caratteri propri, pur inserita nella generale qualifica religiosa salesiana. « In questo senso sarebbe molto utile raccogliere i dati della tradizione religiosa, accostandoli a quelli offerti dalle più mature e recenti forme di *teologia del laicato* e di spiritualità *dell'apostolo laico*, non dimenticando naturalmente l'essenziale e inconfondibile qualifica " religiosa ". Questa qualifica non lo accomuna senz'altro a quella delle recenti forme speciali di vita religiosa nè a quella delle Congregazioni classiche esclusivamente laicali. Qui si tratterà specificamente di elaborare una spiritualità dell'apostolo laico, membro vivo e operante di una Congregazione religiosa ancora " classica " e fondamentalmente " clericale ", in collaborazione strettissima, anche sul piano " religioso ", con il sacerdote » (P. BRAIDO, *Religiosi nuovi per il mondo del lavoro*, p. 37).

c) Necessità di studio nei vari settori formativi.

Si accenna appena agli altri settori più vitali. Per essi sembra urgente approntare sussidi per lo studio e la formazione: 1) cultura religiosa e catechetica; 2) cultura e sensibilità sociale; 3) cultura e formazione pedagogica, didattica e pastorale; 4) cultura generale, tecnica e professionale; 5) salesianità.

Il rinvigorimento culturale e formativo a tutti i livelli contribuirà a mantenere sempre originale, efficiente e benefica, sul piano naturale e soprannaturale, una delle più valide « creazioni » della mente, del cuore e della santità di Don Bosco.

Roma, dicembre 1964 - Conferenza tenuta agli Alunni del Pontificio Ateneo Salesiano.

BIBLIOGRAFIA

1. D. FILIPPO RINALDI, *Circolare su « Il Coadiutore Salesiano secondo il Ven. Don Bosco »*, ACS, anno VIII, n. 40, 24 luglio 1927, pp. 572-580.
2. D. GIUSEPPE VESPIGNANI, *Commento alla Circolare precedente*, ACS, anno VIII, n. 41, 24 ottobre 1927, pp. 620-622.
3. P. BRAIDO, *Religiosi nuovi per il mondo del lavoro. Documentazione per un profilo del Coadiutore Salesiano*. Roma, PAS, 1961.
4. A. AUBRY-P. SCHOENEBERGER, *Don Bosco li volle così. I Coadiutori Salesiani*. Torino, LDC, 1961.
5. DEI ADIUTORES, *Atti della due-giorni di studio sulla collaborazione tra Sacerdoti e Coadiutori nell'apostolato salesiano*. Roma, PAS, 1963.
6. E. CERIA, *I Coadiutori*. Cap. LXV del I vol. degli *Annali della Società Salesiana*. Torino, SEI, 1941, pp. 702-711.
7. E. CERIA, *Profilo di 33 coadiutori salesiani*. Colle Don Bosco, LDC, 1952.

INDICE

PREMESSA:

Ragioni dell'interesse della Congregazione per il problema del Coadiutore	Pag. 3
---	--------

PARTE I: CERTEZZE E PUNTI FERMI. » 5

1. La tradizione salesiana	» 6
a) <i>Preistoria del coadiutore salesiano</i>	» 6
b) <i>Genesi storica</i>	» 6
c) <i>Laboriosi, ma positivi sviluppi</i>	» 7
<i>Conclusione</i>	» 10
2. La dottrina giuridica	» 11
3. Esigenze pedagogiche e pastorali del sistema preventivo	» 14
a) <i>Esigenza del sistema preventivo</i>	» 14
b) <i>Vastità e complessità del problema dei giovani</i>	» 14
4. Fondazione teologica e spirituale	» 15

PARTE II: RISOLUZIONI PRATICHE E PROBLEMI DA APPROFONDIRE. » 17

1. Vita religiosa	» 17
2. Azione caritativa, educativa e pastorale	» 18
a) <i>Sul piano organizzativo della carità</i>	» 18
b) <i>Sul piano dell'attività educativa</i>	» 18
c) <i>Nel piano pastorale-catechistico</i>	» 19
d) <i>Curricolo formativo adeguato</i>	» 19
3. Responsabilità direttive	» 20

4. Problemi e compiti: « Dottrina » del Coadiutore salesiano e fondamentali contenuti formativi	»	23
a) <i>Elaborazione di una « dottrina » del Coadiutore salesiano</i>	»	23
b) <i>Necessità di elaborare una spiritualità del Coadiutore salesiano</i>	»	23
c) <i>Necessità di studio nei vari settori formativi</i>	»	24
Bibliografia	»	25